

DOCUMENTO SUI NUMERI PROGRAMMATI NEI CORSI DI STUDIO (CdL e CdLM) DI AREA PSICOLOGICA

A fronte di alcune posizioni recentemente espresse da esponenti del mondo accademico e di alcuni gruppi di opinione riguardo alla possibile incostituzionalità o illegittimità dei provvedimenti universitari volti alla programmazione degli accessi a Corsi di Studio di area psicologica, presi in autonomia dai singoli Atenei, ovvero della loro lesività del diritto allo studio, ovvero della loro nocività o inutilità, la Conferenza della Psicologia Accademica desidera esprimere quanto segue:

La Legge 264/1999 in materia di accesso ai corsi universitari prevede, oltre alla programmazione a livello nazionale degli accessi ad alcuni corsi di laurea (Art. 1), la possibilità per gli Atenei di programmare gli accessi “ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati”, nonché “ai corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo” (art. 2).

La determinazione dei posti disponibili per i suddetti corsi, ex art. 3 della citata Legge, è basata sulla valutazione dell’offerta potenziale di ciascun Ateneo, effettuata tenendo conto dei seguenti parametri: posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, servizi di assistenza e tutorato, numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico – pratiche e di laboratorio.

La ratio sottesa alla facoltà di programmazione degli accessi ai CdS, ribadita anche attraverso i criteri di accreditamento dei Corsi di Studio emanati da ANVUR, consiste nella necessità di garantire un razionale utilizzo delle attrezzature, laboratori o strutture in possesso dell’Ateneo, ed il cui utilizzo è previsto nel percorso formativo di alcuni corsi di studi, e l’accesso ad attività di tirocinio di qualità, anche in accordo con le normative comunitarie che circoscrivono, a livello metodologico e tecnico, quelle competenze minime che devono far parte del percorso formativo di alcune figure professionali.

In questo senso si esprime la sentenza della Corte Costituzionale n. 383/1998, dove dice: “nelle sopra citate direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato, che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche [...], misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell’apprendimento.” La sentenza procede poi a riconoscere come “non fondata” la sollevata questione che il numero programmato violasse l’Art. 34 della Costituzione, riconoscendogli, quindi, piena costituzionalità. Il numero programmato non lede in alcun modo la garanzia del diritto allo studio, correttamente inteso come diritto ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” “di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma).

Alla sentenza della Corte Costituzionale hanno fatto seguito molte altre sentenze, che sempre ritennero che il numero chiuso o programmato e il modo in cui esso era applicato fossero in conformità con la normativa nazionale e comunitaria. Ricordiamo, *inter alia*, la sentenza n. 1931 del Consiglio di Stato del 29 aprile 2008; la sentenza n. 5418 del Consiglio di Stato del 24 giugno 2008; la sentenza n. 5542 del Consiglio di Stato del 6 giugno 2008; la sentenza n. 197 del TAR toscano di Firenze del 12 febbraio 2007; la sentenza n. 4559 del TAR di Napoli del 2008; la sentenza n. 1931 del TAR toscano di Firenze del 17 aprile 2008; la sentenza n. 145 del TAR di Trento dell’11 giugno 2008; e la sentenza n. 1631 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2010.

Nella stessa direzione procede la recente sentenza 2 aprile 2013 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ribadito che il numero programmato e la necessità di superare l’esame di accesso per iscriversi ai corsi non configurano violazione del diritto all’istruzione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella misura in cui si contemperano le risorse materiali a disposizione dell’università con le effettive esigenze formative necessarie a una data professione. Riportiamo un passaggio: “La Corte rileva che tali limitazioni rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, e che questo è nell’interesse generale”.

È fuori dubbio, quindi, la piena legittimità e accortezza della scelta del numero programmato, fatta in piena autonomia dagli Atenei, per i CdS di area psicologica.

Resta tuttavia una questione di merito: il numero programmato, certamente legittimo, è utile ai CdS di area psicologica?

La scelta ultima risiede in capo a ciascun Ateneo, nel pieno rispetto della sua autonomia. Tuttavia, questa assemblea ritiene che, in area psicologica, la scelta di programmare il numero di accessi sia non solo utile, ma piuttosto sia una doverosa manifestazione di serietà verso i discenti, e di senso di responsabilità da parte degli amministratori e dei docenti.

Una delle misure del livello di qualità e di professionalizzazione di un titolo di studi universitario in area psicologica (la principale, per quanto riguarda la qualificazione Europea dei nostri laureati e la loro possibilità di veder riconosciuto il loro titolo in altri paesi Europei) risiede nel numero e nella qualità delle attività di laboratorio offerte agli studenti, e nel livello di scrupolosa selezione delle sedi convenzionate dove gli studenti possono svolgere attività di tirocinio. Entrambi questi requisiti hanno una conseguenza logica: in stretta dipendenza delle disponibilità di attrezzature, spazi di studio attrezzati con strumenti informatici, laboratori, sedi di tirocinio, ogni CdS dovrebbe procedere a valutare a quanti studenti a coorte può offrire attività formative di buon livello, programmando di conseguenza il numero degli ammessi ai corsi. Resta fermo che l'ammissione dei candidati deve corrispondere a criteri di selezione per merito, come previsto dall'Art. 4 della Legge 264/1999 e dall'Art. 34, comma 3, della Costituzione.

Contra molte recenti posizioni, si noti che la programmazione del numero di accessi in base a criteri di sostenibilità della qualità delle attività formative non ha *nulla a che fare* con l'esubero di laureati in psicologia già esistente in Italia, e individuato da tutti i principali studi in merito degli ultimi anni. L'esubero esiste: ma, qualora fosse applicabile lo strumento del numero programmato per risolverlo, è di dimensioni tali che non sarebbe più risolvibile attraverso quello strumento (anche chiudendo tutti i CdS in psicologia, gli psicologi in Italia resterebbero in "esubero" per decenni, rispetto alla media europea). Tuttavia, è importante ricordarlo e ribadirlo, lo strumento del numero programmato non è applicabile a quel fine. Non è menzionato, ai sensi dell'Art. 2 della 264/1999, il riferimento al "fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", previsto invece dall'Art. 1 per i corsi a programmazione a livello Nazionale. La programmazione degli accessi ai CdS di area psicologica va quindi esclusivamente intesa come una misura di qualità della formazione, e di tutela del discente.

Alla luce di queste considerazioni, la Conferenza della Psicologia Accademica e l'Associazione Italiana di Psicologia approvano e sollecitano il ricorso da parte degli Atenei alla programmazione del numero degli accessi per i CdS di area psicologica, sottolineando che la programmazione del numero di accessi deve avvenire sulla base di accurate e realistiche ricognizioni delle risorse e stime di sostenibilità di una didattica efficacemente formativa.

Conferenza della Psicologia Accademica

Associazione Italiana di Psicologia